

SPECIALE**RIENTRO DEI CAPITALI***La voluntary disclosure***Nove mesi per far pace con il fisco**

Al via la collaborazione volontaria: possibile regolarizzare il nero in Italia e all'estero

LA CHANCE

Fino al 30 settembre 2015 si potrà sanare la propria posizione con la riduzione di sanzioni e interessi

Alessandro Galimberti

MILANO

■ L'operazione emersione dei capitali depositati all'estero o "dimenticati" in cassette di sicurezza e/o casseforti private è partita. Con l'approvazione definitiva della legge sulla *voluntary disclosure* - avvenuta lo scorso 4 dicembre al Senato, dopo il via libera di metà ottobre da parte della Camera, e al netto di eventuali correttivi nella legge di Stabilità - per i contribuenti non in regola con il Fisco è scattato il conto alla rovescia.

La finestra per regolarizzare la propria posizione, contando sulla riduzione delle sanzioni e degli interessi - e su un lasciapassare penale amplissimo - è aperta fino al 30 settembre prossimo per le violazioni fiscali commesse fino al 30 settembre del 2014.

Un periodo quindi congruo, durante il quale confrontarsi con i propri consulenti di fiducia per valutare la convenienza dell'operazione - che ha costi molto diversificati, da pochi punti percentuali al 90% del capitale, secondo l'anzianità dei depositi - consapevoli però del fatto che, in ogni caso, è l'ultima possibilità di composizione bonaria. L'andata a regime degli

accordi bilaterali (il primo con la Svizzera) e delle nuove regole internazionali di trasparenza dei mercati finanziari prevede il debutto tra il 2017 e il 2018 dello scambio automatico di informazioni fiscali in oltre 60 paesi a capitalismo evoluto. Con il collaterale inevitabile della tracciabilità globale dei capitali in fuga - parzialmente anche retroattiva - e con il rischio, per chi non avrà sanato nel frattempo, di fronteggiare costi fiscali, di sanzioni e interessi e di incriminazione penale a quel punto senza più paracadute.

La platea dei soggetti interessati all'«operazione emersione» è la più vasta possibile, potenzialmente tutti coloro che hanno occultato al fisco qualsiasi tipo di accrescimento patrimoniale non dichiarato: dalle eredità "estere" ai trust, dalle polizze assicurative ai risparmi custoditi nelle cassette di sicurezza, dalle case all'estero alle barche ormeggiate in porti esotici.

L'emersione, sia che riguardi persone fisiche, sia enti o società commerciali di qualsiasi tipo, dovrà però essere nominativa e completa. Il candidato al rientro o alla *compliance* domestica, quando deciderà di presentarsi allo sportello dell'agenzia delle Entrate, dovrà farlo con tutta la documentazione di cui dispone, genuina e originale. Non sono ammesse dimenticanze o imprecisioni (ovviamente colpevoli), perché il tentativo di ingannare l'erario comporta un titolo di reato nuovo e asettante, punito con il carcere da 18 mesi a sei an-

ni. Pena che comunque non coinvolge il consulente che avrà avuto cura, a norma della nuova legge, di far firmare al cliente una clausola di esonero della responsabilità per le dichiarazioni mendaci.

La documentazione da recuperare ed esibire è molto importante anche per stabilire l'eventuale prescrizione («accertamento») della pretesa fiscale. Normalmente le tasse si prescrivono in 5 anni, a meno che siano stati commessi reati tributari o sia "basati" in Paesi black list: in questi casi la prescrizione raddoppia a 10 anni. Il pagamento delle tasse, se ancora esigibili dallo Stato, è il vero discrimine della convenienza dell'emersione. Se invece sono già prescritte, la sanatoria può essere conclusa con una penalità inferiore quasi sempre al 10% del valore capitale.

La nuova legge di emersione fiscale, che entrerà in vigore non appena la «Gazzetta Ufficiale» pubblicherà il testo controfirmato dal presidente della Repubblica, contiene anche la novità del reato di autoriciclaggio. Fino a oggi chi "lavava" in proprio i proventi del reato commesso (in questo caso si tratta di evasione fiscale) non poteva essere punito. Dall'entrata in vigore della legge sulla *voluntary disclosure* l'evasore fiscale rischierà invece la doppia incriminazione, con l'aggiunta appunto del carcere (in teoria da 1 a 8 anni) per *self-laundering*. Ma anche questa minaccia sarà sventata per chi deciderà di aderire al programma di emersione e rientro del nero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il calendario degli adempimenti

Violazioni sanabili	► Commesse fino al 30.9.2014	
Entro quando sanare	► 30 settembre 2015	
Periodi di imposta da sanare e da riportare nell'istanza del contribuente	► 2010,2011, 2012, 2013 (in caso di omessa presentazione della dichiarazione anche 2009)	
Periodi di imposta da sanare e da riportare nell'istanza del contribuente se sono stati commessi reati tributari	► 2006, 2007, 2008, 2009 In caso di omessa presentazione della dichiarazione anche 2004 e 2005	
Periodi di imposta da sanare e riportare nell'istanza del contribuente se sono stati commessi reati tributari e viene modificata la normativa sul raddoppio dei termini (bozza decreto delegato)	► 2006, 2007, 2008, 2009 ma solo se è stata presentata la notizia di reato e il contribuente non ne ha avuto formale conoscenza	
Periodi di imposta da sanare e riportare nell'istanza del contribuente se vi sono violazioni al quadro RW	► 2010, 2011, 2012, 2013	
Periodi di imposta da sanare e riportare nell'istanza del contribuente se vi sono violazioni al quadro RW relative a disponibilità detenute in Paesi inclusi in Black list	► 2006, 2007, 2008 2009	
Proghe termini accertamenti	► Se la procedura, attivabile fino al 30.9.2015, non si perfeziona entro la decadenza dell'accertamento, il termine decadenziale è prorogato di 90 giorni	
I versamenti delle somme dovute in base all'invito a comparire che sarà inviato dall'ufficio	► Entro 15 giorni, dalla data fissata per la comparizione	
I versamenti delle somme dovute in base all'accertamento con adesione	► Entro 20 giorni	
Rilascio della autorizzazione da parte dell'autore della violazione all'intermediario, presso cui le attività sono state trasferite	► Entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività	
Trasmissione della autorizzazione alle autorità finanziarie italiane	► Entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività	
I tempi dell'Agenzia	► Entro 30 giorni dal versamento comunica alla procura la conclusione della procedura, per l'utilizzo dell'informazione ai fini della non punibilità prevista per i reati tributari e di riciclaggio	
Il provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia disciplinante le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari e di ogni altra modalità applicativa della procedura	► Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge	
I tempi entro cui concludere accordi con Stati per consentire lo scambio di informazione per escludere il Paese estero dalla black list	► Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge	